



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 25/08/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2010, n. 1815

Attuazione percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR - MLPS) del 15 giugno 2010.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Formazione Professionale, Dott.ssa Giulia Campanello, d'intesa con la Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

VISTI

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che ha riservato alla potestà legislativa esclusiva regionale la materia dell'istruzione e formazione professionale.

la Legge 28 marzo 2003 n. 53, di modifica della struttura del sistema educativo che, per il secondo ciclo, prevede due canali, paralleli e comunicanti ma distinti tra loro, quali il sistema dei licei quinquennali ed il sistema integrato di leFP, quest'ultimo di competenza regionale.

il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, Capo III, che disciplina il sistema integrato di leFp prevedendo due tipologie di percorsi: l'uno di durata triennale con il conseguimento di una qualifica professionale, l'altro di durata quadriennale con il conseguimento di un diploma professionale. Più precisamente i commi 2 e 7 dell'art. 27 del precitato d.lgs 226/05, prevedono:

"2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III e' avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti: a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio; b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a); c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi."

"7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le

Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.”

la Legge n. 296 del 27.12.2006, il cui art.1, comma 622 sancisce che “... l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

la Legge 2 aprile 2007, n. 40, che all'articolo 13, comma 1-quinquies contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di leFP finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale.

il Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, che nel disciplinare l'adempimento dell'obbligo di istruzione prevede, tra l'altro, “l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”.

il Decreto MPI n. 139 del 22/08/07 per l'individuazione dei saperi e delle competenze del nuovo obbligo di istruzione.

il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, che all'art. 64, comma 4-bis, riconosce che anche i percorsi di leFP possono assolvere all'obbligo di istruzione fino ai 16 anni introdotto dall'art. 1, comma 622, L.n. 296/2006, il cui comma 624 consente la prosecuzione dei percorsi di leFP solo fino alla “messa a regime” dell'obbligo di istruzione.

il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato l'avvio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

il DPR del 15 marzo 2010, n. 87, che approvando il Regolamento sul riordino dell'istruzione professionale di Stato prevede all'art. 8, comma 2, che “Ai fini della realizzazione dell'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa” attivando un sistema sussidiario integrato o non tra gli Istituti professionali statali e gli Enti di formazione professionale regionali per realizzare i percorsi triennali relativi alle 21 qualifiche di cui all'Accordo del 29 aprile 2009.

RICHIAMATE

le Raccomandazioni del 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008 adottate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea, concernenti le competenze chiave per l'apprendimento permanente e la costituzione del Quadro europeo delle qualifiche - EQF;

le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

RICHIAMATI

gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata del 19 giugno 2003, 15 gennaio e 28 ottobre 2004, 5 ottobre 2006, 5 febbraio 2009 e 25 febbraio 2010 per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale dei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale e per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base, alle competenze tecnico-professionali;

l'Accordo del 29 aprile 2010 riguardante il “Primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e

formazione professionale ai sensi dell'art. 27 c. 2 del D. Lgvo n. 226/2005”.

RILEVATO

che tale ultimo Accordo, superando la fase di sperimentazione iniziata nel 2003, intende avviare nell'anno scolastico 2010-2011 i percorsi di leFP come sistema ordinamentale sulla base della disciplina specifica di ciascuna Regione, assumendo le 21 figure di qualifica e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo stesso;

che nella fase transitoria di passaggio al nuovo ordinamento, il Regolamento (art. 8, comma 5, DPR del 15.03.2010, n.87) consente agli istituti professionali, in assenza della stipula di intese di cui al comma 2, di poter continuare a realizzare corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica nei limiti dell'orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno, utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilità del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno; e che consente, inoltre, di poter continuare a rilasciare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal regolamento, le qualifiche del previgente ordinamento al fine di assicurare la continuità dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida;

che l'Accordo del 29.04.2010 ha validità solo per quest'anno di transizione e che, a partire dall'anno scolastico 2011/12, la sussidiarietà degli IPS dovrà essere messa a regime attraverso la predisposizione delle Linee Guida, che rappresentano una fondamentale cornice di riferimento per definire la programmazione dell'offerta formativa al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

che dette Linee Guida non sono ancora state elaborate e approvate.

CONSIDERATO

che nell'ambito di un sistema di governo territoriale che consenta l'esercizio concertato delle funzioni di programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica per le materie dell'istruzione e della formazione professionale, vi è la necessità di prevedere gli opportuni collegamenti, in un quadro chiaro e ben definito dell'offerta formativa, tra i due sistemi di istruzione e di leFP regionale ai fini della garanzia per l'utenza di una scelta consapevole di percorsi ben differenziati, nonché della possibilità di eventuali passaggi tra i percorsi, realizzati in sistemi diversi, ma di pari dignità;

che uno schema chiaro e complessivo è fondamentale per rendere evidenti e superare tutte le possibili sovrapposizioni tra istruzione professionale di Stato ed leFP regionale, tenendo conto di peculiarità e vocazioni specifiche di ciascun percorso. Ad oggi, gli esiti possibili di un percorso di istruzione o formazione professionale risultano essere:

- qualifica triennale in esito a percorsi di leFP;
- qualifica triennale, in regime di sussidiarietà, in esito a percorsi di IPS;
- diploma professionale quadriennale di leFP;
- diploma quinquennale in esito a percorsi di IPS;
- certificazione di specializzazione tecnica superiore in esito a percorso IFTS;
- diploma di tecnico superiore in esito a percorso di ITS.

VISTA

la nota del MIUR del 4 giugno 2010, prot. n.1923, con cui il Dipartimento Istruzione poneva il 30 giugno quale termine per acquisire le determinazioni delle Regioni in ordine all'attuazione dei percorsi triennali nella fase transitoria,

ATTESA

l'opportunità di concludere le operazioni di determinazioni degli organici nei tempi tecnici previsti per assicurare il normale avvio del prossimo anno scolastico;

la necessità di avere a disposizione un periodo di tempo più ampio per organizzare concretamente l'offerta coordinata dei percorsi di istruzione professionale e di leFP e garantire la continuità della ricchezza dell'offerta formativa, fondata sul contrasto alla dispersione scolastica, sull'innalzamento dei livelli d'istruzione della popolazione scolastica, sul raccordo istruzione -formazione permanente e istruzione -formazione -lavoro e, in tutti gli ambiti, sulle pari opportunità di genere

ATTESA

altresì la necessità di consolidare processi di interazione atti a creare sinergie e a rafforzare integrazioni a sostegno del processo di riforma, attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico congiunto con l'USR per la Puglia, che coinvolga anche i rappresentanti dei sistemi scolastico e della formazione professionale, nel quale realizzare l'intera mappatura del sistema dell'offerta di istruzione tecnica e professionale, che metta in evidenza tutte le possibili intersezioni tra i vari percorsi presenti nell'offerta formativa (anche in una logica di passaggi, uscite e rientri), definendo le rispettive uscite attraverso la specificazione dei diversi livelli di competenze, agganciandovi, in prospettiva, anche il sistema degli ITS e quello già definito degli IFTS.

DATA

l'oggettiva difficoltà di ipotizzare una completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale, ai sensi del Capo III del d.lgs. 226/2005, nel breve lasso di tempo a disposizione (difficoltà, peraltro, riscontrata dalla quasi totalità delle Regioni).

VALUTATO

che è stata ulteriormente approfondita la questione dell'offerta degli IPS, in regime di sussidiarietà/surroga con apposite conferenze di servizi tenute rispettivamente in data 16 giugno 2010 con tutti i dirigenti scolastici degli istituti professionali della Regione Puglia ed i dirigenti delle articolazioni territoriali dell'USR Puglia, ed il 18 giugno 2010 con gli Enti di Formazione Professionale, indette al fine di fornire indicazioni operative per la gestione della delicata fase di transizione e di regolamentazione dell'organico di diritto relativo all'a.s. 2010/2011 (entro il prescritto termine del 30 giugno p.v., termine fortemente restrittivo per la definizione e la organizzazione dell'offerta sussidiaria).

PRESO ATTO

da ultimo, che in data 15.06.2010 è stato sottoscritto apposito Decreto interministeriale (MIUR - MLPS) con il quale è stato recepito l'Accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010. Tale Accordo, prevedendo l'avvio della messa a regime dei percorsi di leFP di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005, in concomitanza con il riordino dell'istruzione professionale statale, fa venir meno la fase sperimentale prevista dall'Accordo del 19.06.2003.

VISTA

la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia prot. AOODRPU n. 6677 del 2 luglio 2010 con cui si comunica che a decorrere dall'a.s. 2010/2011 deve ritenersi non più operante il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18.4.2007 tra l'USR e la Regione Puglia di disciplina dei percorsi integrati tra Istituti professionali statali e Enti di formazione regionale, il cui art. 2 ne aveva espressamente limitato la validità "fino alla messa a regime di quanto previsto dall'art.1, comma 622 della citata legge 27.12.2006, n. 296, garantendo, comunque il compimento delle attività triennali iniziate."

TANTO PREMESSO SI RITIENE DI:

- dover necessariamente rinviare, in conformità all'orientamento adottato dalla maggior parte delle

Regioni (ad esclusione della Lombardia), ogni valutazione in merito all'adottabilità, a sistema, di un regime di sussidiarietà, puro o integrato a causa dei vincoli posti dal MIUR con il termine del 30 giugno 2010 per la stipula dell'Intesa; dell'assenza delle Linee Guida di cui all'art. 13 della Legge n. 40/2007 e di un imprescindibile approfondimento della sostenibilità finanziaria complessiva del sistema di istruzione e formazione professionale nei suoi raccordi con l'istruzione professionale di Stato (e dai vincoli finanziari imposti dal MEF);

- prendere atto che con il successivo Decreto interministeriale del 15 giugno 2010, entra a regime il sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale e che, pertanto, si rende necessario normare, a livello regionale, l'intera materia dell'Istruzione e Formazione divenuta ormai di competenza delle Regioni, ai sensi dell'art.27, comma 2, del precitato d.lgs. 226/05.

- attuare per l'anno di transizione 2010-2011, il regime di surroga alla luce delle considerazioni esposte ed allo scopo di assicurare la continuità dell'offerta formativa. Pertanto, per il predetto anno, gli Istituti professionali rilasceranno, per coloro che lo abbiano richiesto all'atto dell'iscrizione, le qualifiche triennali del precedente ordinamento, relative ai percorsi realizzati fino all'a.s. 2009/2010.

- di costituire un Tavolo Tecnico Interistituzionale con l'USR a sostegno del processo di riforma e programmazione condivisa e partecipata, anche dalle parti sociali e dai soggetti della formazione, al fine di assicurare una positiva integrazione tra i diversi sistemi finalizzata ad innalzare gli standard qualitativi del servizio di istruzione e formazione in grado di consentire la corretta ed equa pianificazione dell'offerta formativa e la costruzione dei sistemi formativi collocati nell'ambito dell'alta formazione professionale e, non da ultimo, la costruzione dei sistemi di certificazione delle competenze e delle anagrafi degli studenti.

“Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lettera d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dei Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di dover necessariamente rinviare, in conformità all'orientamento adottato dalla maggior parte delle Regioni (ad esclusione della Lombardia), ogni valutazione in merito all'adottabilità, a sistema, di un regime di sussidiarietà, puro o integrato a causa dei vincoli posti dal MIUR con il termine del 30 giugno

2010 per la stipula dell'Intesa, dell'assenza delle Linee Guida di cui all'art. 13 della Legge 40/2007 e di un imprescindibile approfondimento della sostenibilità finanziaria complessiva del sistema di istruzione e formazione professionale nei suoi raccordi con l'istruzione professionale di Stato (e dai vincoli finanziari imposti dal MEF);

- di prendere atto che con il successivo Decreto interministeriale del 15 giugno 2010, entra a regime il sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale e che, pertanto, si rende necessario legiferare, a livello regionale, l'intera materia dell'Istruzione e Formazione divenuta ormai di competenza delle Regioni, ai sensi dell'art.27, comma 2, del precitato d.lgs. 226/05.

- di attuare per l'anno di transizione 2010-2011, il regime di surroga alla luce delle considerazioni esposte ed allo scopo di assicurare la continuità dell'offerta formativa. Pertanto, per il predetto anno, gli Istituti professionali rilasceranno, per coloro che lo abbiano richiesto all'atto dell'iscrizione, le qualifiche triennali del precedente ordinamento, relative ai percorsi realizzati fino all'a.s. 2009/2010.

- di costituire un Tavolo Tecnico Interistituzionale con l'USR a sostegno del processo di riforma e programmazione condivisa e partecipata al fine di assicurare una positiva integrazione tra i diversi sistemi finalizzata ad innalzare gli standard qualitativi del servizio di istruzione e formazione in grado di consentire la corretta ed equa pianificazione dell'offerta formativa e la costruzione dei sistemi formativi collocati nell'ambito dell'alta formazione professionale e, non da ultimo, la costruzione dei sistemi di certificazione delle competenze e delle anagrafi degli studenti;

- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Formazione Professionale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
